SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli e indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1986, n. **768**.

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori . . . . Pag.

LEGGE 17 novembre 1986, n. **769**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Piano annuale delle assunzioni per gli enti pubblici, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Autorizzazione alle camere di commercio ad assumere personale in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1986.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere personale in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) . . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Piano annuale delle assunzioni per i Ministeri, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). . . . . Pag. 18

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 18 novembre 1986.

Variante al programma di edilizia penitenziaria . . Pag. 22

Ministero del tesoro

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 23

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni Pag. 24

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni . . . . Pag. 24

Ministero dell'interno

DECRETO 11 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Osimo . . . . Pag. 25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1986 . . . . Pag. 27

CONCORSI ED ESAMI

Regione Veneto: Concorso ad un posto di chimico dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 30 . . . . Pag. 29

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57 . . Pag. 29

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 10 . . . . Pag. 29

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/20 . . . . Pag. 29

Regione Emilia-Romagna: Concorso ad un posto di operatore tecnico collaboratore di farmacia presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . Pag. 29

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 29

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

Ministero della sanità: Comunicato relativo all'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico, veterinario e di farmacia delle unità sanitarie locali. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1986). . . . . Pag. 30

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 novembre 1986, n. **768.**

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:

« Art. 2 *(Iscrizione nell'albo)*. — 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie ».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni ».

Art. 3.

1. Alla lettera *c)* del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: « difesa », le parole: « , nonché delle partecipazioni statali ».

2. La lettera *f)* dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è così sostituita:

« *f)* da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale ».

2. Alla lettera *c)* del quarto comma del citato articolo 8, sono aggiunte, dopo la parola: « difesa », le parole: « , nonché delle partecipazioni statali ».

3. La lettera *h)* del quarto comma del citato articolo 8 è così sostituita:

« *h)* da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro ».

Art. 5.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo nazionale.

2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonchè il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.

Art. 7.

1. L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonchè dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Art. 8.

1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventisti con mansioni di terminalisti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.

3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TABELLA

N. unità	Qualifica
1	7ª qualifica funzionale (ingegnere)
1	7ª qualifica funzionale (consigliere)
1	6ª qualifica funzionale (geometra)
1	4ª qualifica funzionale (assistente)
4	4ª qualifica funzionale (coadiutore)

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 marzo 1962, come sostituito dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, successivamente modificato nel terzo comma prima dall'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, poi dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e infine dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5. (*Classifica d'iscrizione*). — I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato centrale.

La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 57/1962, modificato prima dall'art. 3 della legge n. 203/1965 e infine dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6. (*Comitato centrale per l'albo*). — Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il comitato centrale per l'albo dei costruttori.

Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'albo, secondo le norme della presente legge e può articolarsi in sottocomitati con particolari attribuzioni.

Le deliberazioni del comitato e dei sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte del comitato.

Il comitato riferisce semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri, dicasteri.

Il comitato centrale è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vice-presidente del comitato;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, *nonché delle partecipazioni statali;*

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;

f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;

g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del comitato.

Il servizio di segreteria del comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti e l'albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Ai membri del comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'amministrazione statale ».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 57/1962, modificato prima dall'art. 4 della legge n. 203/1965, poi dall'art. 4 della legge n. 191/1976, dall'art. 7 della legge n. 741/1981, dall'articolo unico della legge n. 100/1985 e infine dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 8. (*Comitato regionale per l'albo*). — Presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche è costituito un comitato regionale per l'albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'albo nell'ambito della regione, secondo le norme della presente legge.

Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale.

Le deliberazioni del comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.

Il comitato regionale è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed è costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, *nonché delle partecipazioni statali;*

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali, riconosciute di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle regioni di competenza.

La segreteria del comitato è costituita dal provveditore con personale del provveditorato.

Ai membri del comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 6.

In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed è presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresì, alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari.

In luogo dei membri di cui alla lettera *b)* del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente.

Ai sensi della lettera *f)* del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime.

Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono ».

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 57/1962, come modificato dall'art. 8 della legge n. 203/1965, è il seguente:

«Art. 16. (*Tassa di iscrizione*). — L'iscrizione nell'albo è subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente:

per la classifica di cui all'art. 5:

1)	fino a	L.	15.000.000	L.	4.000
2)	»	»	25.000.000	»	10.000
3)	»	»	50.000.000	»	15.000
4)	»	»	100.000.000	»	20.000
5)	»	»	250.000.000	»	25.000
6)	»	»	500.000.000	»	30.000
7)	»	»	1.000.000.000	»	40.000
8)	»	»	2.500.000.000	»	50.000
9)	»	»	5.000.000.000	»	60.000
10)	oltre	»	5.000.000.000	»	70.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'albo, gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo ».

Si segnala che il n. 119 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel richiamare espressamente la legge n. 57/1962, prevede, per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, il pagamento di una tassa di rilascio e di una tassa annuale, fissate attualmente nella misura di L. 200.000, senza peraltro tenere conto della classifica secondo l'importo per la quale i costruttori sono iscritti nell'albo.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 57/1962 è riportato alla precedente nota all'art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 481):

Presentato dal sen. SCEVAROLLI ed altri il 1° febbraio 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 6 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 9 ottobre 1984.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 1984, 23 gennaio 1985, 21 marzo 1985 e approvato il 18 aprile 1985, in un testo unificato con atto n. 920-*bis* [stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 920, di iniziativa del Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI), deliberato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio 1985].

Camera dei deputati (atto n. 2856):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con pareri della commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione il 23 maggio 1985; 14, 27 novembre 1985; 4 dicembre 1985; 5 marzo 1986 e approvato il 20 marzo 1986, in un testo unificato con atti n. 2582 (on. TRAPPOLI ed altri) e n. 2699 (on. LODIGIANI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 481-920-*bis*-B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, l'8 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 25 giugno 1986 e approvato il 29 ottobre 1986

86G1110

LEGGE 17 novembre 1986, n. **769.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonché le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZE:

Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 222 del 24 settembre 1986.*

Non sarà pubblicato il testo coordinato in quanto l'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, è stato interamente sostituito dalla legge di conversione e l'art. 2 riguarda soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge stesso.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 73/1985, così dispone:

«I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'art. 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri».

— Lo stanziamento previsto dall'art. 9 della medesima legge ammonta complessivamente a lire 1.900 miliardi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4005):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 24 settembre 1986.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 1986.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1986 (atto n. 4005/*A* - relatore on. BONALUMI).

Esaminato in aula il 13 ottobre 1986 e approvato il 16 ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1997):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 ottobre 1986.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 5 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1986 (atto n. 1997/*A* - relatore sen. VELLA).

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1986.

86G1128

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Piano annuale delle assunzioni per gli enti pubblici, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»;

Considerato che il comma 17 del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al comma 10 del riferito art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione e in adempimento delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché di obiettivi realizzabili attraverso la mobilità di personale;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i criteri informatori, cui fa esplicito riferimento il menzionato art. 6, nei quali hanno trovato puntuale recepimento le direttive legislative riferite;

Preso atto dell'avvenuta comunicazione dei predetti criteri alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le richieste per l'anno 1986 pervenute dalle varie amministrazioni destinatarie del divieto di cui al citato art. 6, comma 10;

Ritenuto potersi dare luogo alle assunzioni di personale con le modalità e nei limiti espressamente indicati per ogni amministrazione, attesa la rispondenza delle esigenze, così come rappresentate, ai criteri informatori sopra richiamati;

Tenuto conto che la copertura finanziaria indicata dagli enti dovrà essere ulteriormente verificata allorché saranno posti in essere i provvedimenti attuativi delle assunzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1986, sono consentite le assunzioni di personale presso le amministrazioni individuate nei successivi articoli, nelle forme e nei limiti ivi specificati.

Art. 2.

L'Automobile club Italia è autorizzato ad assumere dieci collaboratori amministrativi e un collaboratore tecnico, vincitori di concorsi banditi in data 17 febbraio 1986.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cinquantottomila giornate lavorative.

Art. 3.

L'Automobile club di Alessandria è autorizzato ad assumere nel 1986 cinque archivisti dattilografi e due commessi, vincitori di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per complessive quattrocentocinquanta giornate lavorative

Art. 4.

L'Automobile club di Asti è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 5.

L'Automobile club di Avellino è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, otto unità di personale per mansioni di archivista e una unità di personale per mansioni di commesso per complessive duecento giornate lavorative.

Art. 6.

L'Automobile club di Bergamo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cinquecento giornate lavorative.

Art. 7.

L'Automobile club di Biella è autorizzato ad assumere, nel corso del 1986, due assistenti e due archivisti dattilografi, vincitori di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 8.

L'Automobile club di Bologna è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive quattrocentocinquantacinque giornate lavorative.

Art. 9.

L'Automobile club di Bolzano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, una unità di personale straordinario per mansioni di commesso.

Art. 10.

L'Automobile club di Brescia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive novecento giornate lavorative.

Art. 11.

L'Automobile club di Caserta è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre unità di personale per mansioni di assistente e una unità di personale per mansioni di commesso per complessive trecentosessanta giornate lavorative.

Art. 12.

L'Automobile club di Como è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cento giornate lavorative.

Art. 13.

L'Automobile club di Cosenza è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sette unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e due unità di personale per mansioni di commesso per complessive ottocentodieci giornate lavorative.

Art. 14.

L'Automobile club di Cremona è autorizzato ad assumere due unità di personale con mansioni di assistente, tre unità di personale con mansioni di archivista dattilografo e una unità di personale con mansioni di operatore tecnico, vincitori di concorsi espletati entro il corrente anno.

Art. 15.

L'Automobile club di Cuneo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive centotrenta giornate lavorative.

Art. 16.

L'Automobile club di Genova è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cinquecento giornate lavorative.

Art. 17.

L'Automobile club di Ivrea è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 18.

L'Automobile club di L'Aquila è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive seicentonovantasei giornate lavorative.

Art. 19.

L'Automobile club di Livorno è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive centoventi giornate lavorative.

Art. 20.

L'Automobile club di Mantova è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, venti unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e sei unità di personale per mansioni di agente tecnico per complessive settecentottanta giornate lavorative.

Art. 21.

L'Automobile club di Massa-Carrara è autorizzato ad assumere, entro il 1986, una unità di personale per mansioni di collaboratore e una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, vincitori di concorso.

Art. 22.

L'Automobile club di Matera è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di assistente e di archivista dattilografo rispettivamente per novanta e sessanta giornate lavorative.

Art. 23.

L'Automobile club di Milano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per complessive centottanta giornate lavorative.

Art. 24.

L'Automobile club di Napoli è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di assistente e di archivista dattilografo rispettivamente per novecento e quattrocentocinquanta giornate lavorative.

Art. 25.

L'Automobile club di Parma è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, trenta unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive duemilaquarantuno giornate lavorative.

Art. 26.

L'Automobile club di Perugia è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive settecento giornate lavorative.

Art. 27.

L'Automobile club di Potenza è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cento giornate lavorative.

Art. 28.

L'Automobile club di Savona è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dieci unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive novecento giornate lavorative.

Art. 29.

L'Automobile club di Siena è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive centottanta giornate lavorative.

Art. 30.

L'Automobile club di Sondrio è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive cinquanta giornate lavorative.

Art. 31.

L'Automobile club di Taranto è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, otto unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per complessive settecentoventi giornate lavorative.

Art. 32.

L'Automobile club di Treviso è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cinque unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e una unità di personale per mansioni di commesso per complessive quattrocento giornate lavorative.

Art. 33.

L'Automobile club di Verona è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive centocinquanta giornate lavorative.

Art. 34.

L'Automobile club di Vicenza è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive centottanta giornate lavorative.

Art. 35.

L'Automobile club di Vigevano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per complessive settanta giornate lavorative.

Art. 36.

La Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto è autorizzata ad assumere due unità di personale di quarta categoria, in base alla graduatoria del concorso di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246, parte seconda, del 18 ottobre 1985.

Art. 37.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sei unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 38.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad assumere una unità di personale di prima categoria e una unità di personale di terza categoria, vincitori di concorsi banditi in data 30 dicembre 1985, nonché ad assumere due unità di personale di seconda categoria utilizzando la graduatoria ancora valida di precedente concorso.

Art. 39.

La Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie è autorizzata ad assumere due assistenti e un archivista dattilografo utilizzando graduatorie di concorsi ancora valide.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per complessive trecentosessanta giornate lavorative.

Art. 40.

La Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è autorizzata ad assumere due operatori tecnici, utilizzando la graduatoria degli idonei del pubblico concorso espletato nel 1985.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro unità di personale per mansioni di assistente, sette unità con mansioni di dattilografo e due unità con mansioni di agente tecnico per complessive millecentosettanta giornate lavorative.

Art. 41.

La Cassa marittima tirrena è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di assistente per complessive novecento giornate lavorative.

Art. 42.

La Cassa nazionale del notariato è autorizzata ad assumere un archivista dattilografo in base alla graduatoria del concorso di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1985.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quattro unità di personale con mansioni di archivista dattilografo e una unità con mansioni di commesso.

Art. 43.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due unità di personale per mansioni di assistente, quattro unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, due unità di personale per mansioni di commesso, una unità di personale per mansioni di assistente tecnico, tre unità di personale per mansioni di operatore tecnico, due unità di personale per mansioni di agente tecnico.

Art. 44.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è autorizzata ad assumere un assistente, utilizzando graduatoria di concorso ancora valida.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre unità di personale straordinario per mansioni di assistente per complessive duecentosettanta giornate lavorative.

Art. 45.

La Cassa nazionale di previdenza ed assitenza geometri è autorizzata ad assumere un collaboratore e due assistenti, vincitori di pubblico concorso.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo (nove unità) e di agente tecnico (una unità).

Art. 46.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è autorizzata ad assumere due assistenti vincitori del concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, un operatore tecnico utilizzando la graduatoria dell'altro concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo (diciotto unità) e di commesso (sei unità) per complessive duemilacentosessanta giornate lavorative.

Art. 47.

Il Centro sperimentale di cinematografia è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo utilizzando la graduatoria utile di concorso già espletato.

È altresì autorizzato ad assumere otto assistenti, ventotto archivisti e agenti tecnici e trenta agenti tecnici e commessi, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché otto unità di personale a contratto, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per la durata di specifico progetto sperimentale e comunque con termine entro l'anno 1986.

Art. 48.

Il Club alpino italiano è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e una unità di personale per mansioni di commesso.

Art. 49.

Il Commissario del Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzato ad assumere con rapporto di lavoro a termine èntro il 1986, non rinnovabile, ottanta unità di personale per mansioni della sesta e settima fascia funzionale.

Art. 50.

Il Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzato ad assumere venti collaboratori, venti assistenti e cinquanta archivisti dattilografi utilizzando le graduatorie di concorsi ancora valide.

È altresì autorizzato ad assumere dieci addetti tecnici per la organizzazione di manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le federazioni sportive nazionali sono autorizzate ad assumere, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sette giornalisti, ventitre tecnici elaborazione dati e gestione computers, trentadue addetti tecnici, cinque addetti alle relazioni internazionali, sette addetti al controllo e manutenzione apparecchiature sportive, ventotto unità di personale esecutivo, un massaggiatore sportivo.

Art. 51.

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale con mansioni di assistente per complessive trecentosessanta giornate lavorative.

Art. 52.

Il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste è autorizzato ad assumere un funzionario di primo livello, tre funzionari di secondo livello, due coadiutori e un ausiliario, vincitori di concorsi espletati nel corso del 1986.

Art. 53.

La Croce rossa italiana è autorizzata a richiamare in servizio dodici ufficiali e venticinque sottufficiali, graduati e militari per il reintegro della struttura militare di mobilitazione, nonché cinque ufficiali e novanta sottufficiali graduati e militari per le strutture di supporto nei servizi di soccorso e assistenza.

Art. 54.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due biologi, due chimici, due periti chimici, dodici periti industriali.

Art. 55.

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è autorizzato ad assumere venti assistenti, sei commessi e due agenti tecnici, vincitori di concorsi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell 18 maggio 1985 e n. 92 del 20 aprile 1986.

Potrà inoltre assumere venti archivisti dattilografi utilizzando la graduatoria approvata il 20 dicembre 1984 e relativa al concorso pubblico a quaranta posti.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, trenta unità di personale da adibire a mansioni di portiere e pulitore degli stabili di proprietà.

Art. 56.

L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nella provincia di Arezzo, Siena e Terni è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, due unità di personale per mansioni di operatore tecnico e tre unità di personale per mansioni di agente tecnico.

Art. 57.

L'Ente nazionale per la cellulosa e carta è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 58.

L'Ente nazionale corse al trotto è autorizzato ad assumere un assistente amministrativo utilizzando la graduatoria del concorso approvata in data 29 dicembre 1983.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, una unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e due unità di personale per mansioni di operatore tecnico.

Art. 59.

L'Ente nazionale per l'energia alternativa (E.N.E.A.) è autorizzato ad assumere, a tempo determinato nel 1986, cinque laureati, dieci diplomati e trentacinque unità non diplomati.

Art. 60.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro è autorizzato ad assumere due assistenti vincitori del concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 17 maggio 1985.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dieci unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 61.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è autorizzato ad assumere sei assistenti del ruolo amministrativo risultati idonei del concorso la cui graduatoria è tuttora valida.

Art. 62.

L'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di enti di diritto pubblico è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, quindici unità di personale per mansioni di assistente, quindici unità di personale per mansioni di archivista dattilografo e cinque unità di personale per mansioni di commesso.

Art. 63.

L'Ente nazionale di assistenza magistrale è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, venti unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

È altresì autorizzato ad assumere, per le esigenze della Casa di Ostia, del complesso di Fano e della Casa di Fiuggi, venticinque unità di personale stagionale.

Art. 64.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici è autorizzato ad assumere tre assistenti tecnici vincitori del concorso la cui graduatoria è stata approvata il 9 maggio 1986 e tre archivisti dattilografi utilizzando la graduatoria approvata il 21 dicembre 1984, per la copertura di posti resisi vacanti.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un turno trimestrale, quattordici unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, quindici per mansioni di operatore tecnico e quattro per mansioni di commesso.

Art. 65.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, tre unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 66.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, dieci unità di personale per mansioni di concetto, ottantasette unità di personale per mansioni esecutive e settantasei unità di personale per mansioni ausiliarie.

Art. 67.

L'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici è autorizzato ad assumere due assistenti, un archivista dattilografo, un commesso, vincitori di concorsi di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984.

Art. 68.

L'Ente nazionale delle sementi elette è autorizzato ad assumere un archivista dattilografo e un operatore tecnico utilizzando le graduatorie di concorsi tuttora valide.

Art. 69.

L'Ente nazionale per il turismo e autorizzato ad assumere nel 1986 trenta archivisti dattilografi vincitori di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, a contratto, sei unità di personale locale presso le delegazioni estere di Amsterdam, Chicago, Copenaghen, New York, Stoccolma, S. Francisco.

Art. 70.

L'Ente parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad assumere nel 1986 un collaboratore e un archivista dattilografo, vincitori di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due unità di personale per mansioni di operatore tecnico.

Art. 71.

L'Ente teatrale italiano e autorizzato ad assumere quattro assistenti per la copertura dei posti di cui alla deliberazione n. 179 del 27 giugno 1985, utilizzando la graduatoria ancora valida di precedente concorso.

Art. 72.

Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è autorizzato ad assumere un assistente di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 6 luglio 1984 e un archivista dattilografo di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985.

Art. 73.

L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un impiegato temporaneo per le mansioni di assistente amministrativo.

Art. 74.

L'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente è autorizzato ad assumere un archivista dattilografo risultato idoneo di concorso la cui graduatoria è ancora valida.

Art. 75.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad assumere centosettantasette assistenti e dodici commessi, utilizzando le graduatorie dei concorsi approvate il 19 dicembre 1985.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, trentacinque tecnici di radiologia.

Art. 76.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina è autorizzato ad assumere un collaboratore, due assistenti, sei collaboratori tecnici professionali, tre assistenti tecnici professionali, vincitori di pubblici concorsi.

Art. 77.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari è autorizzato ad assumere nel 1986 un assistente tecnico, vincitore di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, due unità di personale per mansioni di assistente tecnico.

Art. 78.

L'Istituto nazionale dipendenti enti locali è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, otto unità di personale per mansioni di istitutore, una unità di personale per mansioni di infermiere appartenente alla seconda qualifica professionale, per le esigenze dell'anno scolastico 1986-1987; è altresì autorizzato ad assumere venti unità di personale per mansioni di assistente per due turni trimestrali.

Art. 79

L'Istituto nazionale di economia agraria è autorizzato ad assumere un assistente tecnico professionale utilizzando graduatoria di concorso ancora valida.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, due unità di personale per mansioni, rispettivamente, di commesso e di operatore tecnico.

Art. 80.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare è autorizzato ad assumere dieci collaboratori tecnici professionali, nove assistenti tecnici professionali, diciassette operatori tecnici professionali, due agenti tecnici professionali, quattro assistenti amministrativi, un archivista dattilografo vincitori di concorsi banditi dall'Ente nel 1985 e nel 1986. Potrà inoltre utilizzare le graduatorie dei concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili nel corso dell'anno relativamente a nove collaboratori tecnico-professionali, quattordici assistenti tecnici professionali, nove operatori tecnico-professionali, un agente tecnico professionale, quattro collaboratori amministrativi, quattro assistenti amministrativi e due archivisti dattilografi.

È altresì autorizzato ad assumere settantacinque collaboratori tecnico-professionali e venticinque assistenti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'attuazione di specifici programmi previsti nel piano quinquennale approvato dal CIPE.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Istituto è autorizzato ad assumere, nel corso del corrente anno, quaranta unità di personale per esigenze straordinarie o temporanee.

Art. 81.

L'Istituto nazionale di geofisica è autorizzato ad assumere otto collaboratori tecnici professionali, tredici assistenti tecnici professionali, tre operatori tecnici professionali, un agente tecnico professionale e due archivisti dattilografi, vincitori di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre unità di personale per mansioni di operatore tecnico professionale e tre unità di personale per mansioni di agente tecnico professionale; nonché, ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, sei unità di personale per mansioni di collaboratore tecnico professionale e una unità di personale per mansioni di assistente tecnico professionale.

Art. 82.

L'Istituto nazionale della nutrizione è autorizzato ad assumere un collaboratore tecnico professionale, un assistente tecnico professionale, due assistenti, sei archivisti dattilografi utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1986.

Art. 83.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è autorizzato ad assumere sei collaboratori, sette assistenti, trentadue archivisti dattilografi, quattro commessi, tre operatori tecnici, due ingegneri appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale, cinque geometri e otto periti tecnici entrambi appartenenti alla seconda qualifica del ruolo professionale, vincitori dei concorsi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, venti unità di personale per mansioni di archivista dattilografo per un turno trimestrale, e, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, un giornalista professionista e venticinque custodi per gli stabili di proprietà.

Art. 84.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato ad assumere dodici assistenti, sette commessi e tre agenti tecnici, di cui ai bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1986.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sei unità di personale per mansioni di portierato per gli stabili di proprietà.

Art. 85.

L'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) è autorizzato ad assumere nel 1986 sedici collaboratori tecnici professionali, undici assistenti tecnici professionali, tre collaboratori, tre archivisti dattilografi, vincitori di concorsi.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due unità di personale per mansioni di assistente, quattro unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, nonché quattro unità di personale per mansioni di collaboratore tecnico professionale e tre unità di personale per mansioni di assistente.

Art. 86.

L'Istituto nazionale per la zootecnia di Roma è autorizzato ad assumere dieci operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per duemiladuecento giornate lavorative e otto unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 87.

L'Istituto sperimentale agronomico di Bari è autorizzato ad assumere operai agricoli per millesettecentonovantuno giornate lavorative.

Art. 88.

L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (Catania) è autorizzato ad assumere tre operai agricoli a tempo indeterminato, manodopera agricola stagionale per cinquecentocinquanta giornate lavorative, un impiegato direttivo e tre impiegati di concetto di terza categoria a tempo determinato.

È altresì autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un laureato e due diplomati di terza categoria.

Art. 89.

L'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Villazzano (Trento) è autorizzato ad assumere un operaio agricolo a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per ottocento giornate lavorative.

Art. 90.

L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma è autorizzato ad assumere dodici operai agricoli e un operaio chimico a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per milleseicentosessantacinque giornate lavorative e undici unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 91.

L'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi (Milano) è autorizzato ad assumere due operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per mille giornate lavorative.

Art. 92.

L'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna è autorizzato ad assumere manodopera agricola stagionale per duemiladuecentosettantuno giornate lavorative.

Art. 93.

L'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti è autorizzato ad assumere tre operai agricoli a tempo indeterminato, manodopera agricola stagionale per novecentodieci giornate lavorative e cinque unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 94.

L'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo (Imperia) è autorizzato ad assumere sei operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per trecentotrentasei giornate lavorative e quattro unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 95.

L'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma è autorizzato ad assumere otto operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per duemiladuecento giornate lavorative e otto unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 96.

L'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi (Milano) è autorizzato ad assumere operai agricoli per quattrocentottanta giornate lavorative, nonché, a tempo indeterminato, un operaio agricolo e quattro unità di impiegati agricoli di cui due tecnici e due amministrativi.

Art. 97.

L'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma è autorizzato ad assumere tre operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per millecentoventi giornate lavorative, un impiegato tecnico e un amministrativo a tempo determinato.

Art. 98.

L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, una unità di personale per mansioni di guardiania e custodia.

Art. 99.

L'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Pontecagnano (Salerno) è autorizzato ad assumere operai agricoli per duemila giornate lavorative.

Art. 100.

L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma è autorizzato ad assumere due operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per centosettantaquattro giornate lavorative e quattro unità di impiegati agricoli di cui due laureati e due diplomati a tempo determinato.

Art. 101.

L'Istituto sperimentale per la silvicoltura di Arezzo è autorizzato ad assumere due operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per duemilacentocinquanta giornate lavorative e quattro unità di impiegati agricoli a tempo determinato.

Art. 102.

L'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, è autorizzato ad assumere quattro impiegati di concetto di terza categoria a tempo determinato.

Art. 103.

L'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (Salerno) è autorizzato ad assumere operai agricoli per millecentonovantadue giornate lavorative.

Art. 104.

L'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) è autorizzato ad assumere tre operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per trecento giornate lavorative e due unità di impiegati agricoli a tempo determinato

Art. 105.

L'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze è autorizzato ad assumere due operai agricoli a tempo indeterminato, nonché manodopera agricola stagionale per ottocentocinquantaquattro giornate lavorative.

Art. 106.

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è autorizzato ad assumere nel 1986 un collaboratore, quattro assistenti, tre collaboratori tecnici professionali, vincitori di pubblico concorso di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985.

Art. 107.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è autorizzato ad assumere quattro impiegati di terza categoria vincitori del concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 1985.

È altresì autorizzato ad assumere un idoneo del concorso a posti di impiegati di prima categoria di cui alla autorizzazione concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985.

Art. 108.

Il Jockey club italiano è autorizzato ad assumere un collaboratore, tre assistenti, quattro archivisti dattilografi, un commesso, un assistente tecnico, un operatore tecnico, vincitori di concorsi, nonché un collaboratore e un assistente utilizzando la graduatoria dei corrispondenti concorsi.

Art. 109.

Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» è autorizzato ad assumere nel 1986 un commesso e un agente tecnico, vincitori di concorso.

Art. 110.

L'Ordine nazionale dei biologi è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato nel corso del 1986, due collaboratori, due assistenti, quattro archivisti dattilografi, un operatore meccanografico.

Art. 111.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo vincitore di concorso.

È altresì autorizzato ad assumere personale a contratto, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nei limiti del contingente cinquanta unità già autorizzato negli anni precedenti.

Art. 112.

Il Registro aeronautico italiano è autorizzato ad assumere nel 1986, un assistente, due archivisti dattilografi e una unità di personale della prima qualifica professionale, vincitori di concorsi.

Art. 113.

La Scuola archeologica italiana di Atene è autorizzata ad assumere un assistente ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento del personale.

Art. 114.

Il Servizio per i contributi agricoli unificati è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per mansioni di archivista dattilografo per complessive quarantamilanovecentocinquanta giornate lavorative.

Art. 115.

La Società degli Steeple-Chases d'Italia è autorizzata ad assumere, nel 1986, tre assistenti, due archivisti dattilografi, un commesso, vincitori di concorso.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due unità di personale per mansioni di assistente e due unità di personale per mansioni di archivista dattilografo.

Art. 116.

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad assumere due dirigenti, due unità di personale di categoria direttiva, una unità di categoria di concetto, quattro unità di categoria esecutiva, due unità di categoria ausiliaria, con le modalità di cui al regolamento del personale approvato il 26 settembre 1984.

È altresì autorizzata ad assumere, a tempo determinato entro il 1986, due unità per mansioni esecutive.

Art. 117.

L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine è autorizzata ad assumere nel 1986 un assistente e due assistenti tecnici, vincitori di concorso.

È altresì autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, due unità di personale per mansioni di assistente, otto unità di personale per mansioni di archivista dattilografo, una unità di personale per mansioni di operatore tecnico e una unità di personale per mansioni di commesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 233

86A8955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1986.

Autorizzazione alle camere di commercio ad assumere personale in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che stabilisce il divieto di assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il comma 17 del medesimo art. 6 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre un piano annuale di assunzioni in deroga, previa comunicazione alle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dei criteri informatori del predetto piano;

Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica in data 20 giugno 1986 con la nota protocollo n. 49054/7.293.86;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste per l'anno 1986 pervenute dalle camere di commercio;

Considerato che tali richieste sono state condivise dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 277597 del 9 giugno 1986;

Ritenuto che sussistono nei casi prospettati la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che gli stessi rispondono ai criteri informatori sopra richiamati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Le camere di commercio di cui alla tabella allegata al presente decreto sono rispettivamente autorizzate ad assumere personale, in ruolo o a tempo determinato per la durata di tre mesi, nella misura e nelle qualifiche a fianco di ciascuna indicate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 232

TABELLA

Camera di commercio	Personale di ruolo qualifiche								Personale a termine qualifiche					
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV	V	VI
Alessandria	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Avellino	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
Benevento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Bergamo	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—
Bologna	—	4	—	4	—	5	—	—	—	—	—	8	—	—
Brescia	—	—	—	2	3	—	—	—	—	4	2	—	—	—
Brindisi	—	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Caltanissetta	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Chieti	—	2	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—
Como	—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—
Firenze	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—
Foggia	—	—	—	3	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—
Forlì	—	—	—	3	—		—	—	—	—	—	—	—	—

Camera di commercio	Personale di ruolo qualifiche								Personale a termine qualifiche					
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	III	IV	V	VI
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
Gorizia	—	1	—	4	2	—	—	1	—	—	—	6	—	—
Isernia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L'Aquila	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Latina	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	20	—	—
Livorno	—	1	1	6	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—
Lecce	—	2	—	2	—	2	—	—	—	4	—	4	—	—
Lucca	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Macerata	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—
Massa Carrara	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Matera	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	—	15	10	25	25	15	—	10	—	—	—	—	—	—
Modena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—
Napoli	—	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—
Nuoro	—	1	—	4	—	—	1	—	—	1	—	4	—	—
Padova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Parma	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Pavia	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Perugia	1	2	—	5	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—
Pesaro Urbino	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	6
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Pisa	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Pistoia	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
Pordenone	—	—	—	8	—	5	—	1	—	—	—	12	—	—
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Ragusa	—	1	1	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	1	—	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—
Reggio Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
Roma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	—
Rovigo	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—
Salerno	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sassari	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
Siracusa	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sondrio	—	1	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Taranto	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Terni	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torino	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Treviso	—	1	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	—	—	1	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Venezia	—	—	1	—	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—
Verona	—		—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	—	—	2	1	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—
Viterbo	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—

86A8956

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1986.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere personale in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che per l'anno in corso dispone, salvo le eccezioni di cui allo stesso art. 6, il divieto di procedere ad assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, delle aziende di Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa;

Visto che le amministrazioni e gli enti predette possono richiedere assunzioni in deroga, ritenute indispensabili, con relazione illustrativa redatta nelle forme e con le modalità previste dal comma 13 dello stesso articolo;

Visto il comma 17 del medesimo art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale;

Rilevato che i criteri informatori del predetto piano annuale, che hanno recepito le cennate indicazioni legislative, sono stati già comunicati alle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con nota prot. n. 49054/7.293.86 del 20 giugno 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica, ai sensi dello stesso comma 17;

Vista la richiesta di assunzioni in deroga inoltrata dall'Amministrazione civile dell'interno;

Rilevata la rispondenza delle assunzioni che si autorizzano ai criteri informatori del piano annuale di cui dianzi è cenno;

Visto il comma 20 del citato art. 6;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1986 unità di personale delle qualifiche e nelle quantità di seguito indicate:

a) vice consigliere di prefettura della carriera direttiva amministrativa, centosessantaquattro;

b) vice consigliere di ragioneria della carriera direttiva tecnica, duecentottanta;

c) aiuto bibliotecari della carriera direttiva, tre;

d) segretario amministrativo, uno;

e) traduttori interpreti della sesta qualifica funzionale, duecentouno;

f) responsabile di archivio della quinta qualifica funzionale, uno;

g) cucinieri della terza qualifica funzionale, sette;

h) commessi della terza qualifica funzionale, settantuno;

i) addetti ai servizi di pulizia della seconda qualifica funzionale, centoquattro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 234

86A8953

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Piano annuale delle assunzioni per i Ministeri, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che per l'anno in corso dispone, salvo le eccezioni di cui allo stesso art. 6, il divieto di procedere ad assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il

Mezzogiorno, delle aziende di Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa;

Visto che le amministrazioni e gli enti predetti possono richiedere assunzioni in deroga, ritenute indispensabili, con relazione illustrativa redatta nelle forme e con le modalità previste dal comma 13 dello stesso articolo;

Visto il comma 17 del medesimo art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale;

Rilevato che i criteri informatori del predetto piano annuale, che hanno recepito le cennate indicazioni legislative, sono stati già comunicati alle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con nota prot. n. 49054/7.293.86 del 20 giugno 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica, ai sensi dello stesso comma 17;

Visto il telex prot. 159375 del 4 agosto 1986, con il quale il Ministro del tesoro esprime parere favorevole all'attuazione del piano annuale, anche attraverso separati provvedimenti per settori omogenei;

Viste le richieste di assunzioni in deroga inoltrate dalle amministrazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Rilevata la rispondenza delle assunzioni che si autorizzano ai criteri informatori del piano annuale di cui dianzi è cenno;

Visto il comma 20 del citato art. 6;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 17 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è approvato il seguente piano di assunzioni in deroga al divieto di cui al comma 10 dello stesso art. 6:

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica:

a) primo dirigente, una unità.

2) Consiglio di Stato:

a) dattilografi temporanei (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, 276), sessanta unità.

3) Ministero degli affari esteri:

a) interpreti, sette unità;

b) cancellieri, centocinquantatre unità;

c) personale a contratto per gli istituti italiani di cultura e le scuole italiane all'estero (art. 27 della legge 25 agosto 1982, 604), dieci unità;

d) personale a contratto da destinarsi agli uffici siti nei Paesi afro-asiatici, diciotto unità;

e) personale a contratto da reclutarsi attraverso le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 462, centocinquanta unità.

4) Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) personale della carriera direttiva tecnica, ventitre unità;

b) personale della carriera direttiva amministrativa, otto unità;

c) personale della carriera direttiva del servizio repressione frodi, due unità;

d) personale della carriera di concetto - contabili, sei unità;

e) personale della carriera di concetto tecnica - esperti sperimentazione agraria, venti unità;

f) personale della carriera esecutiva, dieci unità;

g) personale della carriera esecutiva - sperimentazione agraria, otto unità;

h) personale della carriera ausiliaria, ventidue unità;

i) personale della carriera ausiliaria - autisti, tre unità;

l) personale della carriera ausiliaria - preparatori sperimentazione agraria, sei unità;

m) operai della quarta qualifica funzionale, nove unità.

5) Ministero per i beni culturali ed ambientali:

a) personale della carriera di concetto amministrativa, novantasei unità;

b) personale della carriera di concetto tecnica, undici unità;

c) personale con qualifica di custode e guardia notturna negli istituti di antichità ed arte (assunzione trimestrale), duemilacinquecento unità.

6) Ministero del bilancio e della programmazione economica:

a) personale della carriera direttiva, tre unità;

b) personale della carriera di concetto, una unità;

c) personale della carriera esecutiva, tre unità;

d) personale della carriera ausiliaria, tre unità;

e) personale a contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, cinque unità.

7) Ministero del commercio con l'estero:

a) personale della carriera direttiva, cinque unità;

b) personale della carriera di concetto, sei unità;

c) personale della carriera esecutiva e di dattilografia, trentadue unità;

d) personale della carriera esecutiva tecnica, sette unità;

e) agente tecnico del ruolo della carriera ausiliaria, una unità.

8) Ministero della difesa:

a) periti tecnici industriali dell'Aeronautica, del ruolo della carriera di concetto, tre unità;

b) periti nucleari, del ruolo della carriera di concetto, due unità;

c) periti tecnici industriali della Marina, del ruolo della carriera di concetto, nove unità;

d) contabili della Marina, del ruolo della carriera di concetto, trentuno unità;

e) periti tecnici industriali dell'Esercito, del ruolo della carriera di concetto, tredici unità;

f) periti chimici, fisici, tecnologici dell'Esercito, del ruolo della carriera di concetto, cinque unità;

g) topografi dell'Istituto geografico militare, del ruolo della carriera di concetto, sei unità;

h) cartografi dell'Istituto geografico militare, del ruolo della carriera di concetto, due unità;

i) segretari contabili della Difesa, del ruolo della carriera di concetto, centodiciannove unità;

l) personale della carriera esecutiva, nel ruolo d'ordine, cinquecentosei unità;

m) personale della carriera ausiliaria, nel ruolo del personale dei fari e segnalamenti marittimi, sedici unità;

n) operai dei servizi generali e delle lavorazioni della Direzione generale degli operai, millequindici unità;

o) operai della medesima Direzione generale, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191, novecentoundici unità;

p) cittadini italiani con mansioni di archivista — contratto a trattativa privata della durata di un anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 — per gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, sei unità;

q) cittadini italiani con mansioni di fattorino, usciere, commesso — contratto a trattativa privata della durata di un anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 per gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, undici unità;

9) Ministero delle finanze:

a) personale del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ventinove unità;

b) personale del ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, cinquantotto unità;

c) personale del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, centocinquanta unità;

d) personale del ruolo della carriera direttiva dei centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ventuno unità;

e) personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, centocinquantasette unità;

f) personale della carriera di concetto dei centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, centoventicinque unità;

g) personale della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, milleventitre unità;

h) personale della carriera ausiliaria nel ruolo dei custodi demaniali, settantacinque unità;

i) personale della carriera ausiliaria dell'organizzazione per i servizi tributari, cinque unità;

l) operai nel ruolo del personale della Guardia di finanza, sei unità.

10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) personale della carriera direttiva nell'ispettorato tecnico dell'industria, sei unità;

b) personale della carriera direttiva, quarantacinque unità;

c) personale della carriera di concetto, tredici unità;

d) personale della carriera esecutiva, quattro unità;

e) personale della carriera ausiliaria, sette unità.

11) Ministero dei lavori pubblici:

a) tecnici della carriera direttiva, cinque unità;

b) tecnici della carriera di concetto, quindici unità;

c) tecnici della carriera esecutiva, cinque unità;

d) sorveglianti idraulici e commessi della carriera ausiliaria del genio civile, nove unità;

e) tecnici della carriera direttiva — assunzione temporanea, a contratto, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e della legge 7 marzo 1981, n. 64 — quattordici unità;

f) tecnici della carriera di concetto — assunzione temporanea, a contratto, ai sensi delle sopra citate leggi — tredici unità;

g) tecnici della carriera esecutiva — assunzione temporanea, a contratto, ai sensi delle sopra citate leggi — ventiquattro unità.

12) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.), nove unità;

b) personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, undici unità;

c) personale della carriera esecutiva atipica dell'ispettorato del lavoro, dieci unità;

d) personale della carriera esecutiva atipica degli U.L.M.O., sette unità;

e) personale della carriera esecutiva atipica - ruolo collocatore, sessantasette unità;

f) personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, dodici unità;

g) personale della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro, sette unità;

h) personale della carriera ausiliaria - ruolo agenti tecnici dell'ispettorato del lavoro, undici unità;

i) personale della carriera ausiliaria degli U.L.M.O., ventidue unità;

l) personale della carriera esecutiva - ruolo agenti tecnici degli U.L.M.O., otto unità.

13) Ministero della marina mercantile:

a) personale della carriera direttiva amministrativa, sei unità;

b) personale della carriera direttiva tecnica, nove unità;
c) personale della carriera di concetto tecnica, nove unità.

14) Ministero della pubblica istruzione:

a) personale della carriera direttiva amministrativa delle università, cinquanta unità;
b) personale della carriera direttiva delle biblioteche delle facoltà universitarie, ventitre unità;
c) personale all'ottavo livello dell'ispettorato per l'istruzione artistica, ventuno unità;
d) personale della carriera di concetto di ragioneria, ventisei unità;
e) personale della carriera esecutiva di meccanografia, ventisei unità;
f) personale della carriera ausiliaria degli addetti agli automezzi, sei unità.

15) Ministero della sanità:

a) personale della carriera direttiva amministrativa, quarantadue unità;
b) medici, ottantotto unità;
c) farmacisti, otto unità;
d) personale della carriera di concetto - ragionieri, trentotto unità;
e) personale della carriera di concetto - assistenti sanitari, trentacinque unità;
f) personale della carriera di concetto - segretari tecnici, cinquantotto unità;
g) personale della carriera esecutiva, centootto unità;
h) personale della carriera ausiliaria, ventiquattro unità;
i) operai specializzati - quarto livello, ventuno unità;
l) operai qualificati - terzo livello, ventisette unità;
m) personale sanitario, a rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, 620, per l'assistenza al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sedici unità.

16) Istituto superiore di sanità:

a) dirigenti di ricerca della carriera direttiva, tredici unità;
b) ricercatori della carriera direttiva, due unità;
c) segretari tecnici della carriera di concetto, sei unità;
d) aiutanti tecnici, settantadue unità;
e) aiutanti della carriera esecutiva, quattro unità;
f) operai, due unità.

17) Ministero del tesoro:

a) personale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale, settantuno unità;
b) personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale - servizi ispettivi del tesoro, dodici unità;
c) personale della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, dieci unità;
d) personale della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, settecentoquattordici unità;
e) personale della carriera esecutiva tecnica dell'amministrazione centrale, otto unità;
f) personale della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, cento unità;
g) personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, quarantaquattro unità;
h) personale della carriera ausiliaria - agenti tecnici dell'amministrazione centrale, sessantatre unità;
i) personale della carriera ausiliaria - agenti tecnici delle direzioni provinciali del tesoro, quaranta unità;
l) operai della direzione generale - pensioni di guerra, tredici unità;
m) operai del Provveditorato generale dello Stato, quaranta unità;
n) operai comuni temporanei, venticinque unità.

18) Ministero dei trasporti:

A) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti:

a) personale della carriera direttiva tecnica, dieci unità;
b) personale della carriera direttiva amministrativa, tre unità;
c) personale della carriera di concetto, cinque unità;
d) personale della carriera esecutiva, quarantatre unità;
e) personale della carriera ausiliaria, quindici unità;
f) operari di quarto livello, tre unità.

B) Direzione generale dell'aviazione civile:

a) personale della carriera direttiva tecnica, quattro unità;
b) personale della carriera direttiva degli ispettori di volo, due unità;
c) personale della carriera direttiva degli ispettori di volo - contratto annuale, cinque unità;
d) esperto della circolazione aerea della settima qualifica funzionale, una unità;
e) direttori di aeroporti della settima qualifica funzionale, cinque unità;
f) personale della carriera di concetto amministrativa, otto unità;
g) personale della carriera di concetto tecnica, due unità;
h) addetto al traffico aereo, della carriera di concetto, sedici unità;
i) personale della carriera esecutiva, ventiquattro unità;
l) personale della carriera esecutiva tecnica, tredici unità;
m) personale della carriera esecutiva di meccanografia, due unità;
n) personale della carriera ausiliaria, otto unità;

o) operai di quarto livello, venti unità;
p) operai di terzo livello, venti unità;
q) operai di secondo livello, nove unità.

19) Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) agenti tecnici con mansioni di autisti (due contingenti trimestrali), cinque unità;
b) commessi (due contingenti trimestrali), dieci unità;
c) coadiutori per i servizi di archivio (due contingenti trimestrali), quindici unità.

Art. 2.

Le amministrazioni di cui al precedente art. 1 sono autorizzate, nell'anno 1986, ad assumere personale secondo quanto indicato nello stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 235

86A8954

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 1986.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale e stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alla suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.000 miliardi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Visto il decreto interministeriale in data 31 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione di fondi per il completamento dei lavori e per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente ai nuovi istituti di: Ancona C.C., Asti C.C., Civitavecchia C.C., Parma C.C.-C.R., Sulmona C.C.-C.R., Velletri C.C., Viterbo C.C.-C.R., Palermo C.C., Monza C.C., Perugia C.C.-C.R., Lecce C.C.-C.R., Augusta C.R., Taranto C.C.;

Considerato che occorre assegnare i finanziamenti di cui ai fondi riservati, ex art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, alla manutenzione ed al risanamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente ai seguenti istituti compresi nell'elenco di interventi predisposto con decreto interministeriale in data 11 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986: Carinola C.R., Aversa O.P.G., Foggia C.C., Caltanissetta C.C., Enna C.C.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È approvata l'assegnazione e la ripartizione programmatica dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati, da prelevarsi dagli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99 e art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:.

Istituti in funzione

(Riserva fondi ex art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99)

Carinola C.R. (esercizio 1985)	L.	1.150.000.000
Aversa O.P.G. (esercizio 1985)	»	840.000.000
Foggia C.C. (esercizio 1985)	»	1.700.000.000
Caltanissetta C.C. (esercizio 1985)	»	1.217.000.000
Enna C.C. (esercizio 1985)	»	1.300.000.000
Totale	L.	6.207.000.000

Nuovi istituti

(Fondi ex art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41)

Taranto C.C. (esercizio 1986)	L.	741.000.000
Augusta C.R. (esercizio 1986)	»	10.078.000.000
Lecce C.C. - C.R. (esercizio 1986)	»	30.000.000.000
Perugia C.C. - C.R. (esercizio 1986)	»	20.000.000.000
(esercizio 1988)	»	10.000.000.000
(esercizio 1989)	»	20.000.000.000
Totale	L.	50.000.000.000
Monza C.C. (esercizio 1986)	L.	20.000.000.000
(esercizio 1988)	»	20.000.000.000
(esercizio 1989)	»	23.850.000.000
Totale	L.	63.850.000.000
Palermo C.C. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	20.000.000.000
(esercizio 1989)	»	20.000.000.000
Totale	L.	50.000.000.000
Viterbo C.C. - C.R. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	30.000.000.000
(esercizio 1989)	»	34.780.000.000
Totale	L.	74.780.000.000
Velletri C.C. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	21.200.000.000
Totale	L.	31.200.000.000
Sulmona C.C. - C.R. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	20.000.000.000
(esercizio 1989)	»	20.000.000.000
Totale	L.	50.000.000.000
Parma C.C. - C.R. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	20.000.000.000
(esercizio 1989)	»	31.000.000.000
Totale	L.	61.000.000.000
Civitavecchia C.C. (esercizio 1987)	L.	10.000.000.000
(esercizio 1988)	»	20.000.000.000
(esercizio 1989)	»	28.560.000.000
Totale	L.	58.560.000.000
Asti C.C. (esercizio 1987)	L.	7.500.000.000
(esercizio 1988)	L.	15.000.000.000
(esercizio 1989)	»	11.000.000.000
Totale	L.	33.500.000.000
Ancona C.C. (esercizio 1988)	L.	4.920.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente:

esercizio finanziario 1985 lire 31.531.000.000, destinata al finanziamento degli ulteriori interventi di cui al secondo comma del citato art. 4 della legge n. 99/85.

La disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, è la seguente:

esercizio 1986 lire 10.322.000.000, esercizio 1987 lire 12.500.000.000, esercizio 1988 lire 1.600.000.000, esercizio 1989 lire 93.610.000.000, per complessive lire 118.032.000.000, destinata al completamento delle opere di cui al programma di nuovi istituti penitenziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1986

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

86A8958

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986, con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 28 novembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore di novantuno giorni con scadenza il 27 febbraio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: *Q* (lire 1 miliardo), *R* (lire 5 miliardi), *S* (lire 10 miliardi) e *T* (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 211

86A8996

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986, con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 28 novembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 maggio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 24 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 212

86A8997

DECRETO 19 novembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986, con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 28 novembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 novembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 213

86A8998

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventidue parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Osimo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 18 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Osimo determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Osimo, tutte in comuni della provincia di Ancona, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Osimo, parrocchia della SS. Trinità, sita in 60027 Osimo, piazza Duomo n. 6.
2. Osimo, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 60027 Osimo, piazza S. Marco n. 1.
3. Osimo, parrocchia di S. Maria della Misericordia, sita in 60027 Osimo, via Ungheria n. 127.
4. Osimo, parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 60027 Osimo, via Molino Mensa n. 1.
5. Osimo, parrocchia della Sacra Famiglia, sita in 60027 Osimo, via De Gasperi n. 37.
6. Osimo, parrocchia di S. Sabino, sita in 60027 Osimo, via Flaminia II n. 69.
7. Osimo, parrocchia di S. Maria Regina della Pace nella Stazione e Abbadia di Osimo, sita in 60028 Osimo-Stazione P.S. Maria 2.
8. Osimo, parrocchia di S. Biagio, sita in 60027 Osimo, via S. Biagio n. 7.
9. Osimo, parrocchia di S. Paterniano, sita in 60027 Osimo, via Chiaravallese n. 59.
10. Osimo, parrocchia di S. Giovanni Battista in Casenove, sita in 60027 Osimo, via di Jesi n. 114.
11. Osimo, parrocchia di S. Giovanni Battista in Passatempo, sita in 60020 Osimo, via Don Bosco n. 1.
12. Osimo, parrocchia di S. Domenico al Padiglione, sita in 60027 Osimo, via Montefanese n. 116/*A*.
13. Osimo, parrocchia della Beata Vergine Addolorata, sita in 60027 Osimo Campocavallo, via Cagiata n. 37.
14. Filottrano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio n. 13.
15. Filottrano, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 60027 Osimo, via di Filottrano n. 68.
16. Filottrano, parrocchia di S. Ignazio di Lojola, sita in 60024 Filottrano, via S. Ignazio n. 28.
17. Castelfidardo, parrocchia di S. Stefano, sita in 60022 Castelfidardo, via Cesare Battisti n. 31.

18. Castelfidardo, parrocchia SS. Annunziata, sita in 60022 Castelfidardo, via della Battaglia.

19. Castelfidardo, parrocchia di S. Agostino, sita in 60022 Castelfidardo, via Giovanni XXIII n. 9.

20. Castelfidardo, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 60022 Castelfidardo, via Donizzatti n. 6.

21. Staffolo, parrocchia di S. Egidio Abate, sita in 60039 Staffolo, via Leopardi n. 5.

22. Offagna, parrocchia di S. Tommaso Apostolo, sita in 60020 Offagna, piazza del Comune n. 20.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dieci chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Ancona:

1. Osimo, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno, sita in 60027 Osimo, piazza Dante n. 1.

2. Osimo, chiesa parrocchiale di S. Palazia e Lucia (nota anche come ente chiesa SS. Palazia e Lucia), sita in 60027 Osimo, via S. Lucia n. 1.

3. Osimo, chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista (nota anche come chiesa di S. Marco), sita in 60027 Osimo, piazza S. Marco n. 1.

4. Osimo, chiesa parrocchiale di S. Maria Regina Pacis (nota anche come chiesa Regina della Pace oppure chiesa della Stazione di Osimo), sita in 60028 Osimo-Scalo, piazza S. Maria n. 2.

5. Filottrano, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta o dell'Assunta (nota anche come chiesa della Pieve e ente chiesa dell'Assunta o anche prepositura di Filottrano), sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio n. 13.

6. Filottrano, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 60024 Filottrano, vc. Beltrami.

7. Filottrano, chiesa parrocchiale della Madonna della SS. Concezione (nota anche come chiesa della SS. Concezione o chiesa della Curanova), sita in 60024 Filottrano, via Curanova.

8. Filottrano, chiesa parrocchiale di S. Eusebio e S. Maria di Storaco (nota anche come chiesa di Storaco o chiesa di S. Maria di Storaco), sita in 60024 Filottrano, via di Storaco n. 13.

9. Filottrano, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo (nota anche come chiesa di S. Pietro), sita in 60024 Filottrano, via S. Pietro n. 7.

10. Castelfidardo, chiesa parrocchiale di S. Stefano (nota anche come chiesa Collegiata S. Stefano o Collegiata S. Stefano o prepositura S. Stefano), sita in 60022 Castelfidardo, piazza della Repubblica.

Art. 4.

Alle dieci chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ANCONA

1. Osimo, alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno, sita in 60027 Osimo, piazza Dante n. 1, per quanto concerne l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia della SS. Trinità, sita in 60027 Osimo, piazza Duomo n. 6.

2. Osimo, alla chiesa parrocchiale di S. Palazia e Lucia (nota anche come ente chiesa SS. Palazia e Lucia), sita in 60027 Osimo, via S. Lucia n. 1, per quanto concerne l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia della SS. Trinità, sita in 60027 Osimo, piazza del Duomo n. 6.

3. Filottrano, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 60024 Filottrano, vc. Beltrami, per quanto riguarda l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio n. 13.

4. Filottrano, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 60024 Filottrano, via S. Pietro n. 7, per quanto riguarda l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 60024 Filottrano, via XI Febbraio n. 13.

5. Filottrano, alla chiesa parrocchiale della SS. Concezione (nota anche come chiesa della Madonna della SS. Concezione o Curanova), sita in 60024 Filottrano, via Curanova, per quanto concerne l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia del S. Cuore di Gesù, sita in Osimo 60027, via di Filottrano n. 68.

6. Filottrano, alla chiesa parrocchiale di S. Eusebio e S. Maria di Storaco (nota anche come chiesa di Storaco o S. Maria di Storaco), sita in 60024 Filottrano, via Storaco n. 13, per quanto concerne l'intero patrimonio immobiliare, la parrocchia di S. Ignazio di Lojola, sita in 60024 Filottrano, via S. Ignazio n. 28;

— relativamente alle restanti quattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 11 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 222

Corso dei cambi del 17 novembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392 —	1392 —	1392 —	1392 —	—	1392 —	1392 —	1392 —	1392 —	1392 —
Marco germanico	692,550	692,550	693 —	692,550	—	692,52	692,500	692,550	692,550	692,55
Franco francese	211,500	211,500	211,50	211,500	—	211,51	211,530	211,500	211,500	211,50
Fiorino olandese	613,110	613,110	613,25	613,110	—	613,11	613,120	613,110	613,110	613,11
Franco belga	33,311	33,311	33,32	33,311	—	33,31	33,322	33,311	33,311	33,31
Lira sterlina	1990,700	1990,700	1992 —	1990,700	—	1990,85	1991 —	1990,700	1990,700	1990,70
Lira irlandese	1888,500	1888,500	1888 —	1888,500	—	1888 —	1887,500	1888,500	1888.500	—
Corona danese	183,500	183,500	183,60	183,500	—	183,50	183,500	183,500	183,500	183,50
Dracma	10,078	10,078	10,08	10,078	—	—	10,080	10,078	10,078	—
E.C.U.	1443,250	1443,250	1444 —	1443,250	—	1443,27	1443,300	1443,250	1443,250	1443,25
Dollaro canadese	1004,750	1004,750	1005 —	1004,750	—	1004,92	1005,100	1004,750	1004,750	1004,75
Yen giapponese	8,554	8,554	8,54	8,554	—	8,55	8,550	8,554	8,554	8,55
Franco svizzero	834 —	834 —	834,50	834 —	—	833,97	833,950	834 —	834 —	834 —
Scellino austriaco	98,400	98,400	98,43	98,400	—	98,39	98,392	98,400	98,400	98,40
Corona norvegese	185,770	185,770	185,85	185,770	—	185,83	185,900	185,770	185,770	185,77
Corona svedese	200,990	200,990	200,80	200,990	—	200,99	201 —	200,990	200,990	200,99
FIM	282,600	282,600	282,75	282,600	—	282,69	282,780	282,600	282,600	—
Escudo portoghese	9,340	9,340	9,36	9,340	—	9,36	9,380	9,340	9,340	9,34
Peseta spagnola	10,294	10,294	10,35	10,294	—	10,29	10,295	10,294	10,294	10,29
Dollaro australiano	894,500	894,500	894 —	894,500	—	895,25	896 —	894,500	894,500	894,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1392 —
Marco germanico	692,525
Franco francese	211,515
Fiorino olandese	613,115
Franco belga	33,316
Lira sterlina	1990,850
Lira irlandese	1888 —
Corona danese	183,500
Dracma	10,079
E.C.U.	1443,270
Dollaro canadese	1004,925
Yen giapponese	8,552
Franco svizzero	833,975
Scellino austriaco	98,396
Corona norvegese	185,835
Corona svedese	200,995
FIM	282,690
Escudo portoghese	9,360
Peseta spagnola	10,294
Dollaro australiano	895,250

Media dei titoli del 17 novembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,825
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,175
» » » » 1- 2-1983/87	100,275
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,700
» » » » 1- 5-1983/87	100,775
» » » » 1- 6-1983/87	100,600
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,975
» » » » 1- 1-1984/88	100,575
» » » » 1- 2-1984/88	100,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,425
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,300
» » » » 1-10-1983/88	101,500
» » » » 1- 7-1990	98,625
» » » » 1- 8-1990	98,675
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1990	99,125
» » » » 1-11-1983/90	103,475
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 18-12-1990	98,875
» » » » 1- 1-1984/91	103,150
» » » » 17- 1-1991	98,550
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1991	98,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 18- 3-1991	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1992	99,950
» » » » 1- 2-1992	98,775
» » » » 1- 2-1995	99,950
» » » » 1- 3-1995	97,850
» » » » 1- 4-1995	98,100
» » » » 1- 5-1995	98,375
» » » » 1- 6-1995	98,550
» » » » 1- 7-1995	99,625
» » » » 1- 8-1995	99,350
» » » » 1- 9-1995	99,200
» » » » 1-10-1995	99,275
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 2-1988	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,800
» » » 12 % 1- 3-1988	102,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,600
» » » 12,50% 1-10-1988	103,925
» » » 12,50% 1-11-1988	104,550
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,200
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,625
» » » 12 % 1- 4-1989	103,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,100
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,525
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,750
» » » 12 % 1- 4-1990	105,425
» » » 12 % 1- 3-1991	108,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,825
» » » » 1983/90 11,50%	109,125
» » » » 1984/91 11,25%	109,175
» » » » 1984/92 10,50%	108,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,950
» » » » 1985/93 9,75%	104,900
» » » » 1985/93 9%	103,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M17116

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di chimico dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di chimico dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'ente in Rovigo.

86A8922

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 57, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale dei medici:

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia.

Profilo professionale dei veterinari:

un posto di veterinario coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Omegna (Novara).

86A8951

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero), presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio personale dell'U.S.L. in Cittiglio (Varese).

86A8924

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il nucleo operativo tossicodipendenza dell'unità sanitaria locale n. 75/20, a:

- un posto di assistente medico (area funzionale di medicina disciplina: medicina generale) - ruolo sanitario;
- un posto di psicologo collaboratore - psicologi ruolo sanitario;
- un posto di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore ruolo sanitario;
- un posto di assistente sociale collaboratore - assistenti sociali ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Milano.

86A8921

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore tecnico collaboratore di farmacia presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico collaboratore di farmacia, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 130 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

86A8923

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 270 del 20 novembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia: Concorsi pubblici ad un posto di addetto alle pulizie, prima qualifica funzionale, cinque posti di addetto ai servizi ausiliari, di anticamera e di portineria, seconda qualifica funzionale, tre posti di esecutore amministrativo, quarta qualifica funzionale, un posto di operatore amministrativo contabile, quinta qualifica funzionale, un posto di operatore di centro elettronico, quinta qualifica funzionale e un posto di programmatore, sesta qualifica funzionale.

E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di istruttore meteoclimatico, addetto all'ufficio informatica, tre posti di istruttore meteoclimatico, addetto all'ufficio previsioni ed informazioni, sei posti di istruttore meteoclimatico, addetto al centro meteorologico operativo e quattro posti di collaboratore professionale addetto ad attività meteoclimatiche.

Istituto Italo-Africano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore, un posto di archivista dattilografo e un posto di commesso.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico, veterinario e di farmacia delle unità sanitarie locali. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1986).

Nell'elenco citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine del supplemento ordinario sopra indicato:

alla pagina 40, per la disciplina medicina legale e delle assicurazioni sociali:

al n. 17 dell'elenco, dove è scritto: «FAZZARI Carlo, *2* giugno 1926 - Palermo», leggasi: «FAZZARI Carlo, *6* giugno 1926 - Palermo»;

al n. 24 dell'elenco, dove è scritto: «GRAU Mario», leggasi: «GRAEV Mario»;

alla pagina 72, per la disciplina chirurgia maxillo-facciale, al n. 13 dell'elenco, dove è scritto: «ERMINI Massimo, 16 aprile 1932 - Roma - Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di *Bari*», leggasi: «ERMINI Massimo, 16 aprile 1932 - Roma - Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di *Pisa*».

86A8917

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221